



Cod. H29A/P2
Cod. CM / gr

Circolare n. 43

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm - aoo_generale
Prot.: 0000330
Data: 31/03/2020

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

Oggetto: Emergenza epidemiologica COVID-19 –
Differimento e proroga scadenze in materia di sicurezza antincendio.

Le restrizioni imposte dai recenti DCPM sull'emergenza COVID-19 comportano immediate conseguenze anche sulla prevenzione incendi, sia per l'attività di progettazione, consulenza, assistenza ai lavori e aggiornamento professionale obbligatorio che per gli aspetti legati alle scadenze temporali dei procedimenti.

Il Consiglio Nazionale Architetti, attraverso la Rete delle Professioni Tecniche, ha attivato un confronto con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco su questo argomento (v. nota - link).

Al momento il riferimento normativo è costituito dal DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato il 17 marzo 2020 sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 70.

Di seguito si riporta estratto degli articoli che riguardano la prevenzione incendi:

- Art. 4 - **Disciplina delle aree sanitarie temporanee** (comma 2) - *le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all'accoglienza e alla assistenza per le finalità di cui al comma 1 possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonché, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, agli obblighi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. **Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.***





- **Art. 103 - Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza** (comma 1) - *Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.*

Si segnala che in tale fattispecie, ricadono, in particolare, i procedimenti e i controlli di cui del D.P.R. 151/2011 e quelli relativi al D.Lgs. 105/2015.

- **Art. 103 - Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza** (comma 2) - *tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.*

Si segnala che in tale fattispecie, conservano quindi validità fino al 15 giugno 2020, se in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all'art 5 del D.P.R. 151/2011, i corrispondenti procedimenti previsti dal D.Lgs. 105/2015, le omologazioni dei *prodotti antincendio* nonché i termini fissati dall'art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i. ai fini del mantenimento dell'iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi di cui all'art. 16 del D.lgs. 139/2006 e s.m.i.

La nota DCPREV. REGISTRO UFFICIALE.U.0004662 del 24.03.2020, emanata dal Capo del Corpo Nazionale, Ing. Dattilo, in risposta alla richiesta formulata il 16/3/2020 dalla Rete Professioni Tecniche, precisa ulteriormente che:

- relativamente alle tempistiche per ottemperare alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco per violazioni di cui all'art. 20 del Dlgs 758/1994, occorre fare riferimento all'art. 83 dello stesso DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, dove è fornita di fatto una soluzione alla criticità con la sospensione dei procedimenti giudiziari.
- relativamente all'obbligo di aggiornamento periodico obbligatorio, da tenersi nel quinquennio (DM 05/08/2011), dei professionisti antincendio, al fine di garantire il mantenimento dell'iscrizione degli elenchi del Ministero dell'Interno, con circolare prot. 7888 del 22/6/2016 è stata autorizzata la **possibilità di frequentare corsi e seminari tenuti in modalità streaming sincro** (tutti gli utenti ed il docente/i, devono trovarsi **connessi nello stesso momento**).

Al riguardo si segnala che occorrerà tener presente che, in base alla Circolare dei Vigili del Fuoco prot. 7888 del 22/6/2016 dovranno essere rispettati i seguenti aspetti:

- il soggetto organizzatore potrà essere presente presso la sede dell'Ordine o, a fronte delle misure di contenimento da Covid19, presso la propria abitazione;
- verifica dell'effettiva presenza per tutta la durata della connessione, anche mediante la possibilità di monitoraggio dei tempi complessivi di connessione o con test di attenzione durante l'erogazione (finalizzati alla verifica della presenza davanti al pc);
- la presenza di materiale didattico scaricabile;
- somministrazione del test finale da remoto, con tempi di compilazione e consegna uniformi per tutti i partecipanti.



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

Considerate le modalità di applicazione della circolare VVF del 22/06/2016 (DCPREV prot. 7888) è in corso una interlocuzione, mediante la RTP, con la quale si è ribadita la richiesta di allungamento della durata del quinquennio di riferimento in corso, per tutto il periodo di emergenza e comunque per la durata non inferiore a 120 giorni.

Cordiali saluti.

Il Consigliere Segretario
(arch. Fabrizio Pistolesi)

Il Presidente
(arch. Giuseppe Cappochin)

All.: n. 2



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Alle	Direzioni Regionali/Interregionali dei Vigili del Fuoco	- <u>LORO SEDI</u>
Al	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Viale Trastevere, 76a	- <u>00153 - ROMA</u>
Al	Consiglio Nazionale degli Ingegneri Via IV Novembre, 114	- <u>00187 - ROMA</u>
Al	Consiglio Nazionale degli Architetti, P.P.C. Via di S. Maria dell'Anima, 10	- <u>00186 - ROMA</u>
Al	Consiglio Nazionale dei Chimici Piazza S. Bernardo, 106	- <u>00187 - ROMA</u>
Al	Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali Via Po, 102	- <u>00198 - ROMA</u>
Al	Consiglio Nazionale dei Geometri e dei G.L. Piazza Colonna, 361	- <u>00187 - ROMA</u>
Al	Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e P.I.L. Via di San Basilio, 72	- <u>00187 - ROMA</u>
Al	Consiglio Nazionale degli Agrotecnici e A.L. Via Poste Succursale, 1	- <u>47100 - FORLÌ</u>
Al	Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei P.A.L. Via Merulana, 38	- <u>00185 - ROMA</u>
<i>E, p.c.</i>		
Alla	Direzione Centrale Risorse Logistiche e Strumentali	- <u>SEDE</u>
Alla	Direzione Centrale la Formazione	- <u>SEDE</u>
Alla	Direzione Centrale Emergenza e il Soccorso Tecnico	- <u>SEDE</u>
Alla	Direzione Centrale Risorse Umane	- <u>SEDE</u>

OGGETTO: Corsi e seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi in attuazione dell' articolo 7 del D.M. 5 agosto 2011. Metodologie di "Formazione a Distanza".

Con precedenti disposizioni questa Amministrazione ha definito le modalità di erogazione degli eventi formativi previsti dal decreto 5 agosto 2011, condivise con i Consigli Nazionali delle professioni elencate nell'art. 3 dello stesso decreto.

L'ipotesi di una formazione erogata secondo sistemi "alternativi" rispetto alla tradizionale presenza in aula dei discenti, rappresenta un tema di particolare rilevanza e delicatezza, attesa la complessità



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

interdisciplinare della prevenzione incendi e la necessità di raggiungere un concreto e verificabile apprendimento.

Tali nuove modalità di erogazione della formazione, generalmente definite come "formazione a distanza (F.A.D.)", sono oggetto di un attento approfondimento da parte di questa Amministrazione, allo scopo di garantire elevati standard qualitativi, in linea con le primarie esigenze di tutela della sicurezza pubblica.

Nelle more dell'acquisizione degli esiti degli approfondimenti sopra evidenziati, si ritiene comunque utile avviare una fase sperimentale relativa all'erogazione di corsi/seminari di aggiornamento (art. 7 del decreto 5 agosto 2011) con modalità "*streaming*", secondo le indicazioni riportate in Allegato I.

Sono fatte salve, comunque, le indicazioni relative ai contenuti dei corsi/seminari di aggiornamento previsti dalle precedenti disposizioni emanate in materia e le indicazioni già fornite con nota prot. D.C. PREV. 11956 del 09/10/2014 nei casi in cui gli eventi formativi siano organizzati congiuntamente tra diversi soggetti organizzatori.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(GIOMI)

LDA/CP



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Allegato 1

Modalità di erogazione in streaming per corsi e seminari di aggiornamento, art 7 D.M. 5 agosto 2011

a) Definizioni

Streaming sincrono (Videoconferenza): è un evento formativo, veicolato attraverso supporto multimediale, che prevede la compresenza temporale di discenti e docenti, che interagiscono tra loro tramite un mezzo di comunicazione (modalità sincrona), presso più sedi individuate dal Soggetto Organizzatore, che provvede direttamente alla gestione delle presenze.

Soggetto organizzatore: Soggetto a cui è affidato la direzione e l'organizzazione dei singoli corsi e seminari di aggiornamento, individuati all'art. 7, comma 4. del D.M. 5/8/2011 (*"Ordini e Collegi professionali provinciali o, d'intesa con gli stessi, Autorità scolastiche o universitarie"*, e strutture centrali e periferiche del Dipartimento VV.F.).

b) Corsi di aggiornamento in streaming sincrono

È consentita l'effettuazione di corsi di aggiornamento in modalità streaming sincrona. I discenti frequentano il corso con presenza presso una o più sedi individuate dal Soggetto organizzatore. Un rappresentante dello stesso soggetto organizzatore provvederà presso ciascuna sede alla verifica dell'effettiva presenza dei partecipanti a tutta la durata dell'evento.

Al termine del corso, sarà somministrato a tutti i discenti, contemporaneamente, il test finale, in maniera analoga a quanto avviene nei corsi di aggiornamento di tipo frontale. Il test è raccolto dal rappresentante del soggetto organizzatore ed, inviato al docente/docenti preposti alla correzione e valutazione della prova. Tutti gli atti relativi all'evento formativo sono custodite dal soggetto organizzatore responsabile del progetto formativo.

c) Seminari di aggiornamento in streaming sincrono

È consentita l'effettuazione di seminari di aggiornamento in modalità streaming sincrono. I discenti assistono al seminario presso una o più sedi individuate dal Soggetto organizzatore. Un rappresentante dello stesso Soggetto organizzatore provvederà alla verifica della effettiva presenza dei partecipanti a tutta la durata dell'evento. Tutti gli atti relativi all'evento formativo sono custodite dal soggetto organizzatore responsabile del progetto formativo.

Al termine del seminario viene rilasciato l'attestato di frequenza.

d) Procedure per l'autorizzazione dei corsi o seminari di aggiornamento, in modalità streaming

Ad integrazione di quanto già previsto con nota prot. D.C. PREV. 7213 del 25/05/2012, il Soggetto organizzatore dovrà inviare alla Direzione Regionale VV.F. competente la richiesta di autorizzazione del corso o del seminario comprendente anche l'indicazione delle sedi presso cui i discenti parteciperanno all'evento formativo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Nel caso di corsi organizzati congiuntamente da più soggetti organizzatori non tutti afferenti territorialmente ad un'unica Direzione regionale VVF, la richiesta di autorizzazione dovrà essere inviata alla Direzione regionale VVF competente per territorio del soggetto organizzatore che si qualifica come "*operatore di riferimento*" ai sensi della nota prot. D.C.PREV. 11956 del 09/ottobre 2014 (circolare per corsi congiunti).

0-----0



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Al Coordinatore della Rete delle Professioni Tecniche
Ing. Armando Zambrano

info@reteprofessionitecniche.it

OGGETTO: Emergenza epidemiologica COVID-19 – richiesta differimento e proroga scadenze in materia di sicurezza antincendio. Rif. Prot. 068/2020 del 16 marzo 2020.

Caro Armando,

con riferimento alla richiesta indicata in oggetto, si evidenzia che il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 , n. 18 recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 70 del 17 marzo 2020, fornisce la risposta alle prime quattro criticità rappresentate.

Per quanto riguarda la quinta criticità rappresentata, da parte del CNVVF verrà certamente adottata la massima dilatazione dei termini, anche se si evidenzia che il DLgs 758/1994 accorpa le competenze di più Ministeri, per cui non è facoltà del CNVVF né del solo Ministero dell'Interno modificare le scadenze previste. Tuttavia, il citato decreto-legge fornisce di fatto una soluzione alla criticità, prevedendo all'art. 83 la sospensione dei procedimenti giudiziari in cui rientra la fattispecie di cui si tratta.

Infine, in merito all'aggiornamento a distanza, si informa che lo stesso è già possibile con sistema streaming sincrono (videoconferenza) effettuato da più sedi, che possono essere individuali (studio o abitazioni) o collettive (uffici e sedi degli Ordini). Tale modalità è stata autorizzata per l'aggiornamento tecnico professionale dal Capo del CNVVF con nota prot. 7888 del 22.6.2016.

Cordiali saluti

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(DATTO)